

Legge dello Stato 27/01/1968 n. 38

Proroga benefici integrativi disposti a favore dei comuni dalle leggi 634/1957 e 635/1957, per costruzione e completamento reti di distribuzione idrica nell'interno degli abitati e la costruzione o il completamento degli impianti e reti di fognatura.

Art. 1

1. Per l'applicazione negli anni finanziari dal 1967 al 1970 delle disposizioni di cui all'art. 6 della legge 29-7-1957, n. 634 è autorizzato il limite di impegno di lire 300 milioni per ciascuno degli anni summenzionati.

Art. 2

1. Per l'applicazione negli anni dal 1967 al 1970 delle disposizioni di cui all'art. 3 della legge 29-7-1957, n. 635, modificato dall'art. 1 della legge 2-7-1960, n. 677, è autorizzato il limite d'impegno di lire 100 milioni per ciascuno degli anni summenzionati.

Art. 3 - omissis -

Art. 4

1. Gli interventi da effettuare ai sensi degli artt. 2 e 3 della presente legge sono realizzati con priorità nelle zone depresse delimitate ai sensi dell'art. 1 della legge 22-7-1966, n. 614, nonché nei territori montani di cui all'art. 9 della legge medesima, sulla base dei piani quinquennali di cui all'art. 1 della legge stessa.